



COMUNE VALGUARNERA CAROPEPE

Regolamento T.O.S.A.P.

TASSA per OCCUPAZIONI di SPAZI ed AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 13/05/20016

Sommario

CAPO I NORME GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
ART. 4 OGGETTO DELLA TASSA.....	4
ART. 5 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	4
ART. 6 DURATA DELL'OCCUPAZIONE	4
ART. 7 DOMANDA DI CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE	5
ART. 8 RILASCIO CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE	6
ART. 9 INSTALLAZIONE	6
ART. 10 CARATTERISTICA DELLE ATTREZZATURE.....	6
ART. 11 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	6
ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE	7
ART. 13 OCCUPAZIONI D'URGENZA	7
ART. 14 RINNOVO DELLA CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 15 DECADENZA REVOCA DELLE CONCESSIONI/ AUTORIZZAZIONI	7
ART. 16 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI	8
ART. 17 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI	8
ART. 18 OCCUPAZIONI ABUSIVE	9
ART. 19 PASSI CARRABILI.....	9
ART. 20 MERCATO SETTIMANALE	9
CAPO III DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA.....	9
ART. 21 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	9
ART. 22 RIDUZIONI AGEVOLAZIONI	9
ART. 23 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	10
ART. 24 PASSI CARRABILI E ACCESSI	10
ART. 25 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO PRIVATO.....	10
ART. 26 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	10
ART. 27 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI	10
ART. 28 OCCUPAZIONE REALIZZATI CON CAVI CONDUTTURE ED IMPIANTI DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICO SERVIZIO	11

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 29 MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA	11
ART. 30 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO	11
ART. 31 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.....	11
ART. 32 ESENZIONI.....	12
CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
ART. 33 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
ART. 34 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	13
ART. 35 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	13
ART. 36 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	13
ART. 37 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.....	13
ART. 38 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.....	14
CAPO V CONTENZIOSO, SANZIONI, RAVVENDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 39 CONTENZIOSO.....	15
ART. 40 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI	15
CAPO VI – NORME FINALI	16
ART. 41 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	16
ART. 42 TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	16
ART. 43 NORME ABROGATE	16
ART. 44 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	16
ART. 45 ENTRATA IN VIGORE.....	16

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, commi 1 e 2 del detto D. Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito, come previsto dal combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni,:

- A) in forma diretta;
- B) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- C) In concessione, a seguito di deliberazione consiglio comunale.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, viene nominato con determina del capo settore. Entro il mese di gennaio di ciascun anno invia, al responsabile del settore, all'Assessore preposto e al Sindaco, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

Il Funzionario Responsabile è individuato tra i dipendenti di Categoria D o C appartenente al settore economico finanziario.

Nel caso di gestione in concessione gli adempimenti dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

ART. 5 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 6 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 42 comma 1 del D. Lgs. 507/1993, ed ai fini dell'applicazione della tassa le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 7 DOMANDA DI CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

- a) Il titolare di un pubblico esercizio che intenda occupare temporaneamente o permanentemente il suolo, dovrà ottenere dal Comune, preventivamente, una concessione e/o autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico presentando regolare istanza presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
- b) La concessione può essere temporanea o permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.
- c) Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Inoltre nella domanda dovrà essere indicata l'attività svolta dal richiedente ed eventuali autorizzazioni amministrative possedute, nonché specificare se titolare di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Qualora un soggetto che non è titolare di autorizzazione alla vendita e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, richieda apposita autorizzazione di occupazione suolo pubblico, potrà essere autorizzato tenendo conto dei vincoli a cui è sottoposta l'attività che lo stesso svolge. Pertanto, qualora autorizzato ad occupare suolo pubblico adiacente al proprio laboratorio, non potrà effettuare attività di vendita e / o somministrazione di alimenti e bevande pena la decadenza dell'autorizzazione concessa nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio.
- d) I titolari di impresa artigiana pertanto, qualora autorizzati all'occupazione del suolo dovranno:
 - 1. Praticare gli stessi prezzi di quelli applicati presso il laboratorio;
 - 2. Esporre in luogo ben visibile un cartello con l'indicazione non si effettua vendita e/o servizio ai tavoli;
- e) I titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante potranno richiedere il rilascio di una autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico indicando il luogo dove intendono soffermarsi ed i giorni. La richiesta dovrà essere inoltrata 7 giorni prima dell'occupazione e dovrà essere acquisito, dal SUAP, il parere in merito alla viabilità da parte della Polizia Municipale. Prima del rilascio i soggetti dovranno corrispondere la somma dovuta in unica soluzione.
- f) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, quali l'installazioni di manufatti e pedane fisse e/o difficilmente amovibili, la domanda dovrà essere corredata da un progetto, con relative misure, atto ad identificare l'opera stessa.
- g) L'occupazione di suolo, sia permanente che temporanea, deve realizzarsi, di norma, davanti all'esercizio del concessionario. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale orizzontale/verticale presente.
- h) Ogni richiesta di occupazione, oltre alle generalità complete del richiedente, deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili, dalla durata dell'occupazione, dalle dimensioni e dalla esatta ubicazione.
- i) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
- j) La domanda per l'occupazione temporanea e permanente, che deve essere formulata con le indicazioni di cui alla precedente lettera c, deve essere prodotta almeno 20 gg. prima della data di richiesta dell'occupazione. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, o si riscontra l'incompleta o carente la richiesta di autorizzazione, l'ufficio SUAP, entro e non oltre 7 gg. dalla domanda, potrà richiedere atti suppletivi, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- k) In ogni caso l'ufficio è obbligato al rilascio dell'autorizzazione, se sussistono tutti i requisiti per poterlo fare, non oltre 5 giorni dal termine dell'istruttoria.
- l) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
- m) La domanda va indirizzata allo sportello SUAP del comune di Valguarnera. Il SUAP istruirà la pratica nei termini sopra previsti, richiedendo il rilascio dei pareri di propria competenza sia all'Ufficio Tecnico Comunale, sia all'ufficio di Polizia Municipale, nonché avrà l'onere, con l'ufficio tributi del comune, di calcolare la somma da

pagare, somma che verrà comunicata al richiedente, prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione.

ART. 8 RILASCIO CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

- a) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione, rilasciata dal SUAP, sono indicate oltre le generalità del soggetto richiedente, specificando attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima, come regolamentata dal successivo articolo 15 del presente regolamento comunale.
- b) Contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione il richiedente dovrà produrre la copia del versamento effettuato se la somma da corrispondere è inferiore a 150 euro, se la somma da versare è compresa tra 150 euro e 500 dovrà versare in due soluzioni un acconto del 50% contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione ed il saldo entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, se il termine di occupazione richiesto e concesso è inferiore ai 60 giorni, il richiedente dovrà versare il saldo entro 15 giorni di cessazione dell'autorizzazione, se la somma da versare è oltre i 501 euro il richiedente dovrà versare un acconto del 40% e il saldo dovrà essere versato in due soluzioni di pari importo con scadenza 45 giorni e 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, se il termine di occupazione richiesto e concesso è inferiore ai 90 giorni, il richiedente dovrà versare il saldo entro 15 giorni di cessazione dell'autorizzazione;
- c) La concessione deve prevedere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- d) E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 9 INSTALLAZIONE

E' consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante le seguenti installazioni:

Gazebo o altre attrezzature di copertura dalle intemperie; Pedane di legno; Ombrelloni; Tavoli; Sedie; Panchine; Cestini raccoglitori di rifiuti; Fioriere o altri contenitori similari; Altre analoghe attrezzature di servizio.

ART. 10 CARATTERISTICA DELLE ATTREZZATURE

1. L'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione potrà dettare all'interessato, a pena di decadenza della concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.

2. I "dehors" e le strutture similari potranno avere una altezza massima di metri tre. La struttura portante, in metallo o legno, può essere aperta su tutti i lati ovvero parzialmente tamponata sino ad una altezza di mt. 1,50 con grigliati o materiali quali plexiglass o similari comunque facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente, anche eventualmente in conferenza di servizi, in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici. E' ammessa la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali stuoie, canna di bambù, legno o similari, oppure tela.

3. Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

4. Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico, con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore e della ubicazione.

5. In ogni caso, i manufatti devono essere realizzati nel modo più semplice possibile e privi di qualunque appesantimento costruttivo che possa essere in contrasto con il decoro e ininfluente per la funzionalità.

6. Le installazioni autorizzate, fatti salve i diritti dei terzi, saranno eseguite a cura e spese del richiedente e dovranno essere ubicate conformemente a quanto previsto nell'autorizzazione ed essere conformi al progetto presentato al momento della richiesta di autorizzazione e/o concessione.

ART. 11 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I soggetti titolari delle concessioni e/ o autorizzazione dovranno:

- a) provvedere alla frequente pulizia delle attrezzature, al fine di garantire il rispetto dell'igiene e del decoro e di mantenere le strutture e gli arredi ivi presenti in perfetto stato di ordine e pulizia;
- b) adottare la massima cura ed igiene della zona circostante lo spazio occupato;
- c) prevedere la collocazione di raccoglitori per i rifiuti in maniera adeguata;
- d) garantire l'accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature.

2. L'eventuale installazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, è consentita esclusivamente previo possesso di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931 e con le prescrizioni e limitazioni ivi prescritte.

3. Non è consentita sull'area occupata la preparazione di qualsivoglia alimento.

4. Non è consentito esporre alimenti e bevande all'esterno. E' consentita deroga solo in caso di utilizzo di adeguati espositori a temperatura controllata, certificati per tale specifico uso.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori, o che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, ed inoltre in particolari circostanze che lo giustificano, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale che è pari al 20% dell'importo annuo a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni. Lo stesso deposito dovrà essere versato al soggetto, qualora non ha arrecato danni entro 30 giorni dalla cessazione dell'occupazione.

ART. 13 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione entro 48 ore al competente ufficio comunale per posta elettronica. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 14 RINNOVO DELLA CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 15 DECADENZA REVOCA DELLE CONCESSIONI/ AUTORIZZAZIONI

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

1. Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
2. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
3. L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

4. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico ed anche il tardivo pagamento superiore ai 30 giorni.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Le autorizzazioni / concessioni possono essere revocate qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che

il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Solo la revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, mentre la decadenza non da diritto a nessuna restituzione anzi verranno applicate le sanzioni e penali previste in altra parte del presente regolamento.

Sia la revoca che la decadenza è disposta dal responsabile del servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca e decadenza è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione. Il provvedimento di revoca e decadenza è notificato a mezzo del messo comunale.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 16 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. È in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 17 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) *non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;*
- b) *evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;*
- c) *evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;*
- d) *evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;*
- e) *collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.*

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Il soggetto che occupa suolo pubblico per lo svolgimento di lavori è obbligato a richiedere l'autorizzazione e a versare la TOSAP giornaliera.

ART. 18 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 19 PASSI CARRABILI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nel vigente "Regolamento per i passi carrabili e degli accessi" regolarmente approvato dal C.C. con delibera n° 23 del 17 aprile 2002.

ART. 20 MERCATO SETTIMANALE

1. Le modalità di applicazione della tassa per gli operatori del mercato settimanale, sono riportate al successivo Capo III- ArtT.21 - 22 del presente Regolamento.

2. L'istituzione, i criteri e lo svolgimento sono disciplinati nel vigente Regolamento del Mercato Settimanale regolarmente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 6/5/2011.

CAPO III DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 21 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe sono approvate dal Consiglio comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. La tariffa complessiva a mq dovuta, come prima applicazione, è pari ad € 0,40, tariffa giornaliera.

ART. 22 RIDUZIONI AGEVOLAZIONI

Per le occupazioni temporanee superiori ai 30 giorni e non superiore ai 6 mesi verrà applicata una riduzione del 25% della tariffa determinata per l'anno, mentre per le occupazioni con periodo superiore ai sei mesi e per quelle permanenti verrà applicata una riduzione del 50%.

Un'ulteriore riduzione del 15%, verrà applicato ai soggetti che richiedono l'occupazione temporanea di spazio pubblico superiore ai 150 mq, per periodo non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai sei mesi.

La riduzione di cui al punto precedente è determinata nella misura del 25% per i soggetti che richiedono una autorizzazione all'occupazione temporanea di spazio pubblico per periodi superiori ai sei mesi ed inferiori all'anno e per le occupazioni permanenti.

Un'ulteriore riduzione del 40% verrà applicato ai soggetti che richiedono l'occupazione temporanea di spazio pubblico per una durata inferiore a 12 ore giornaliere. Tale riduzione non si applica agli operatori del mercato settimanale.

Per gli operatori del mercato settimanale la tariffa di cui al precedente articolo è ridotta del 25% e dovrà essere versata, contemporaneamente alla Tariffa sui rifiuti giornaliera, nei conti correnti indicati dall'ente in 6 rate bimestrali. L'agevolazione è condizionata dal fatto che l'operatore lasci pulito lo spazio occupato, richiudendo tutti i rifiuti prodotti in un sacco chiuso che verrà lasciato presso il suo posteggio. Se gli addetti alla pulizia constateranno un inadempimento al soggetto verrà formalmente, la settimana successiva, notificata diffida a firma del responsabile del SUAP. Dopo la prima segnalazione e diffida, qualora la contestazione si ripeta, il comune è autorizzato a non applicare nessuna agevolazione richiedendo il pagamento per intero della tassa dal successivo bimestre. Oltre all'impossibilità di applicare l'agevolazione qualora, pur provvedendo al pagamento di quanto dovuto il soggetto sarà recidivo, a seguito della ulteriore contestazione da parte degli organi deputati alla pulizia dei luoghi, il responsabile del SUAP emetterà un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Nel caso di omesso o tardivo versamento, superiore ai 60 giorni, l'autorizzazione comunale rilasciata decadrà; prima della revoca dovrà essere formalmente inviata diffida di pagamento con applicazione di sanzioni ed interessi che il soggetto inadempiente dovrà versare entro 7 giorni dalla notifica. Qualora non versi la somma intimata nessun altro provvedimento dovrà essere emesso dal comune dovendosi considerare decaduta l'autorizzazione rilasciata.

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta fino a 1/3;

ART. 23 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

ART. 24 PASSI CARRABILI E ACCESSI

La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 25 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO PRIVATO

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del D.lgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

ART. 26 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

La tassa per i distributori di carburanti, applicata nei limiti previsti dall'articolo 48 del D. lgs n. 507/93 e s.m.i., è pari ad € 70 annui, per quelli collocati nel centro abitato e € 50 annui, per quelli collocati nelle zone limitrofe.

La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Per quando non previsto dal regolamento si applica quando previsto dagli articoli 46 e seguenti del D. lgs. n. 507/1993

ART. 27 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e per tutti i distributori di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale pari ad € 20 per quelli ubicati al centro e € 15 per quelli ubicati in zone periferiche.

ART. 28 OCCUPAZIONE REALIZZATI CON CAVI CONDUTTURE ED IMPIANTI DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICO SERVIZIO

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfetivamente in € 1,04 (rivalutata al 31/12/2015), per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

ART. 29 MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, del d. lgs n. 507/1993 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento.

ART. 30 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 507/1993, si applica la disciplina di cui all'art. 63, commi 2, lettera f), e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituiti dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi di euro o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

La tassa non è dovuta quando l'ammontare della stessa è pari o inferiore a € 5,00 annue.

ART. 31 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 19, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva è effettuata tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; il relativo ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di

rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del C.C.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora, per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento, nella misura vigente nel tempo.

ART. 32 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 1 ora. Lo spostamento ai fini dell'esenzione è valido solo se viene effettuato in via diversa da quella in cui l'operatore si trova;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
- e) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle sei ore.

3. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

4. Questo comune, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si avvale della facoltà di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate per cui la detta tassa è dovuta nella misura normale.

5. Questo comune, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 61, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si avvale della facoltà di non assoggettare alla tassa di occupazione suolo pubblico le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, per cui la detta tassa è dovuta.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE**ART. 33 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 34 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Funzionario Responsabile, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 35 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 33 e 34 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le occupazioni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

ART. 36 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascuna occupazione, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta ad un quinto (1/5).

ART. 37 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 33 con le modalità di cui al precedente art. 36.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) deve corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla

somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 38 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento di cui ai precedenti articoli ovvero con il versamento rateale.

CAPO V CONTENZIOSO, SANZIONI, RAVVENDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 40 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per tutte le violazioni delle norme relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di carattere fiscale, in quanto applicabili, di cui ai D.Lgs. n. 471, 472 e 472 del 18 dicembre 1997, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

CAPO VI – NORME FINALI

ART. 41 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 42 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

ART. 43 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 44 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2016.